ALESSANDRO ARCIFA
AVVOCATO
Patrocinante in Cassazione
Via Gabriele D'Annunzio, 111
95127 CATANIA
Tel./Fax 095.493560
alessandro.arcifa@pec.ordineavvocaticatania.it

SUNTO DEL RICORSO IN APPELLO ISCRITTO AL N.R.G. 585/2020 INNANZI CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA IN SEDE GIURISDIZIONALE – PALERMO

Ricorrente: Il Signor **Sebastiano AGNELLO**, nato a Scordia (CT) il 21.10.1966 CF GNLSST66R21I548A, titolare dell'omonima impresa individuale P.I. 03172720876, con sede in Scordia (CT), via Vittorio Veneto 31, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sondra Gianino (CF: GNNSDR63S48C351B pec: sondra.gianino@pec.ordineavvocaticatania.it fax 095493560) ed Alessandro Arcifa (C.F.: RCFLSN70M02C351J; tel.fax. 095.493560 PEC: alessandro.arcifa@pec.ordineavvocaticatania.it;) entrambi del foro di Catania, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Immordino (MMRGNN62A23B429H, pec: giovanniimmordino@pec.it) in Palermo, via libertà 171, giusta procura speciale in calce al presente ricorso in appello

Appellante e ricorrente in 1° grado

CONTRO: l'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura- , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

Appellate e Amministrazioni resistenti in 1°grado

E NEI CONFRONTI: delle imprese Spitale Gaetano (SPTGTN53H08H805J pec: gaetanospitale@pec.it), Politi Giuseppe (PLTGPP47B26A056C pec: politigiuseppe@pec.it), Anna Giudice (GDCNNA51A61D514Z pec:

giudiceanna@pec.it), non costituiti nel giudizio di primo grado

controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA

previa concessione di un provvedimento cautelare, della sentenza numero 734/2020 depositata il 23.4.2020, non notificata, resa *inter partes* dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo – (sezione interna prima) nel giudizio iscritto in primo grado al N. R.G. 2340/2018 nella parte in cui ha rigettato parzialmente il ricorso proposto in primo grado.

……*

IN FATTO

1) L'odierno appellante, ricorrente in 1° grado, ha tempestivamente presentato domanda di sostegno - numero 54250310684 - per l'accesso ad un contributo di € 3.051.453,10 (per un progetto del valore di € 4.990.933,00) nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 - misura 4.1. *"Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole"* di cui al bando pubblicato sul sito PSR Sicilia il 14.12.2016.

Con DDG 1910 del 10.8.2018 di approvazione degli elenchi definitivi delle domande di sostegno l'Amministrazione ha erroneamente inserito la domanda del ricorrente (posizione 905) nell'elenco di cui all'allegato 2 *" domande non ammissibili per progetto non cantierabile* " con un punteggio di 66 (criterio non confermato A3) e non nell'allegato 1 "domande ritenute ammissibili con punteggio di 72 autoattribuito (che lo porterebbe alla posizione n. 70 anche in

ragione dell'età anagrafica dell'imprenditore - criterio di preferenza ex articolo 5 ultimo comma del bando di concorso).

Risultava erroneamente indicato pure l'importo del progetto (solo € 309.000,00 in luogo di € 4.990.933,00) e del contributo richiesto (solo € 154.500,00 in luogo di € 3.051.453,10).

2) Presentava quindi ricorso innanzi il TAR Palermo iscritto al n.r.g. 2340/2018 con quattro motivo di ricorso.

Il primi due avverso i profili di inammissibilità della domanda: 1) superfluità della concessione edilizia e dell'autorizzazione del genio civile per le serre mobili; 2) superfluità del rilascio della concessione irrigua ai fini della cantierabilità del progetto.

Il terzo avverso l'errata indicazione degli importi di progetto e del contributo richiesto.

Il quarto avverso la mancata attribuzione dei 6 punti previsti dal criterio di selezione A3 per gli imprenditori agricoli che gestiscono un'azienda di dimensione economica (PST) compresa tra € 50.000 e € 200.000.

Nello specifico il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 5 del bando di concorso (criteri di selezione - codice a3) che impone alla Commissione di calcolare il PST sulla base dei dati effettivi (dimensioni dei terreni e colture praticate) desunti dal Fascicolo Aziendale (F.A.) e dal Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.), in luogo di limitarsi a recepire il calcolo errato contenuto nel riepilogativo a pag. 2 del Fascicolo Aziendale.

2) Con sentenza n.734 depositata il 23.4.2020, il TAR Palermo accoglieva i

primi tre motivi di ricorso presentati dalla ditta Agnello Sebastiano, annullando il DDG 1910/2018 nella parte in cui l'istanza del ricorrente risultava inserita tra quelle non ammissibili e correggendo gli importi del progetto e del finanziamento richiesto.

Rigettava invece il quarto motivo di ricorso relativo all'attribuzione del punteggio (punti 6) previsto dal criterio A3 per gli imprenditori agricoli che gestiscono una azienda di dimensione economica (PST) compresa tra € 50.000 ed € 200.000.

Avverso il capo della sentenza che ha rigettato il quarto motivo , la ditta Agnello Sebastiano ha proposto appello per il seguente motivo

IN DIRITTO

1) MANCATA ATTRIBUZIONE DI PUNTI 6 - CODICE A3 - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL BANDO DI CONCORSO (CRITERI DI SELEZIONE - CODICE A3) – VIOLAZIONE DEI CRITERI DI CUI ALLA TABELLA 6 ALLEGATA AL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE (PSA) DI CUI AL BANDO DI CONCORSO – ERRORE MATERIALE NEL FASCICOLO AZIENDALE DEL RICORRENTE TENUTO DALL'AGEA.

L'art. 5 tabella A3 (doc.11) del bando di gara prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (n.6 punti) per le aziende che hanno una dimensione economica (PST) tra € 50.000,00 e 200.000,00.

Per espressa disposizione del bando (art. 5 – criteri di selezione - vedi inciso dentro le parentesi nel quarto quadrante del codice A3 - doc.11 pg.4 - ,

riportato anche nella griglia di attribuzione punteggi – doc.7 pag.1) **la Commissione deve calcolare il PST sulla base dei dati effettivi (dimensioni del terreno e colture ivi praticate) *"desunti"* dal Fascicolo Aziendale** (doc.9) gestito dall'AGEA **e dal Piano Aziendale** (cd. PSA - Piano Sviluppo Aziendale doc.21).

Come risulta dalla griglia dei punteggi allegata al verbale del 19.2.2018 (doc.7), al ricorrente non sono stati assegnati i 6 punti, in quanto la Commissione non ha proceduto al calcolo del PST sulla base dei dati effettivi desunti dal Fascicolo Aziendale e dal Piano di Sviluppo Aziendale, ma si è limitata a riportare il dato del PST di € 210.444,53 indicato nel riepilogativo del Fascicolo Aziendale (doc.9 pag.2) gestito dal sistema SIAN dell'AGEA, stampato in data 7.4.2017.

La sentenza è errata in quanto, per espressa disposizione del bando, la Commissione non poteva limitarsi a riportare il PST (€ 210.444,53) indicato nel riepilogativo a pag.2 del Fascicolo Aziendale (doc.9), ma doveva calcolarlo sulla base dei dati **effettivi *"desunti"*** dall'esame completo del Fascicolo Aziendale e dal Piano di Sviluppo Aziendale (PSA).

Il PST che si ottiene sulla base dei dati effettivi "desunti" dall'esame integrale delle due fonti di conoscenza sopracitate è diverso rispetto a quello indicato dall'Amministrazione e rientra nella fascia da € 50.000 ad € 200.000 che da diritto ai 6 punti previsti dal bando.

Ed infatti la coltura effettivamente praticata nell'appezzamento di E 29.89 è grado duro, con coefficiente € 718, in luogo di quello erroneamente applicato

di € 1404 relativo a "*altro foraggio verde*", forma sincopata di "*erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio".* Applicando il coefficiente corretto, il PST dell'appellante scende sotto i € 200.000.

Esiste una discrepanza tra il dato relativo alla superficie dell'azienda riportato nel fascicolo Aziendale (Ettari 78 pari a 54 ettari di proprietà e 24 in affitto) rispetto al medesimo dato (solo i 54 Ettari di proprietà) riportato nel PSAWEB, in quanto quest'ultimo è stato compilato sulla base delle direttive del bando che prevede che vadano inseriti solo le superfici di proprietà ed in affitto con contratto ultradecennale. Nel caso di specie i terreni in affitto indicati nel Fascicolo Aziendale avevano un contratto inferiore ai 10 anni, per cui non sono stati inseriti.

Il PST calcolato sui soli terreni di proprietà rientra nella fascia compresa ra i € 50.000 e 200.000.

2) ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

In ragione dell'elevatissimo numero di imprese a cui deve essere notificato il presente ricorso in appello prima della decisione di merito, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami.

ISTANZA CAUTELARE

E' stata richiesta la concessione di una misura cautelare che , sospenda gli atti impugnati ed ordini all'Amministrazione – ancorchè con riserva fino alla decisione di merito – di inserire la domanda del ricorrente nell'allegato 1 tra quelle ammissibili con un punteggio di 72 (posizione n.70), e di riconoscere,

ancorchè con riserva, il contributo richiesto.

In subordine si chiede che venga disposto l'accantonamento delle somme richieste a titolo di contributo (€ 3.051.453,10) al fine di evitare che tutte le somme messe a bando vengano esaurite nel tempo necessario per la decisione della causa di merito.

……*

In coerenza

SI CHIEDE

l'accoglimento del presente ricorso in appello e, preliminarmente, dell'istanza cautelare, con l'annullamento e la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto illegittima la mancata attribuzione dei 6 punti previsti dal criterio A3 di cui all'art.5 del bando, anche previo annullamento per quanto di interesse del fascicolo aziendale tenuto dall'AGEA stampato il 7.4.2017, con la declaratoria dell'obbligo di porre in essere tutti gli atti consequenziali, ivi compreso l'obbligo di inserire la domanda del ricorrente nell'allegato 1 tra quelle ammissibili con un punteggio di 72 (posizione n.70), di completare il procedimento amministrativo fino all'erogazione effettiva del contributo richiesto.

Spese e compensi del doppio grado di giudizio,

Catania/Palermo 30 giugno 2020

Avvocato Sondra Gianino

Avvocato Alessandro Arcifa

ARCIFA ALESSANDRO

Firmato digitalmente da ARCIFA ALESSANDRO
Data: 2020.09.21 17:28:47 +02'00'